

COMUNE DI ZOCCA

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002
Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2007

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
2. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
3. GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI
4. TARIFFE E MAGGIORAZIONI
5. ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
6. DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI
7. FUNZIONARIO RESPONSABILE

Capo II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

8. TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
9. RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
10. PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
11. IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE
12. AUTORIZZAZIONI
13. ANTICIPATA RIMOZIONE
14. DIVIETI E LIMITAZIONI
15. PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI
16. MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
17. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI
18. SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Capo III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

19. NORMA DI RINVIO
20. TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
21. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
22. MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
23. PUBBLICITA' SONORA

Capo IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

24. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
25. NORMA DI RINVIO
26. RICHIESTA DEL SERVIZIO
27. MODALITA' PER LE AFFISSIONI

Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI

28. RIMBORSI
29. SANZIONI
30. RISCOSSIONI
31. PRESCRIZIONI

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

32. NORMA DI RIVIO
33. ENTRATA IN VIGORE
34. ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo precitato.
2. Agli effetto del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

Art. 2

Classificazione del comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (4.270 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Zocca, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V[^].

Art. 3

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il Comune di Zocca gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, inteso, questo, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
2. Le gestioni di cui al comma 1 sono effettuate tramite il Servizio "Tributi", con il concorso eventuale di altri settori, servizi od uffici comunali, se necessario.

Art. 4

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla Legge. Esse sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 5
Attribuzione del personale addetto

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita, in collaborazione degli operatori di Polizia Municipale, anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, non appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità ed alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 6
Data di presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo generale o di settore o di servizio.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

Art. 7
Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti le funzioni e di poteri previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507.

Capo II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 8
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti dall'art. 47 comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante: “La disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 5.000 unità registrata al 31 dicembre 1993, non deve essere inferiore a mq. 60 pari a 86 fogli del formato 70x100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 9

Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 85% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 10

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 11
Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 9, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 10, comma 2, la Giunta comunale può concedere a privati mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoche della concessione, e simili).

Art. 12
Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale indicato nell'art.8, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima si esente da imposta.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora; esposizione locandine, cartoncini e similari effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; ecc.) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data d'ordine del Sindaco da parte del Settore Tributi, sentito per la pubblicità sonora, il parere del Servizio di Polizia Municipale, il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzioni di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare e tenere indenne in Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 13

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.16 del presente Regolamento.

Art. 14

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionale da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle case di riposo e simili.
2. E' consentita la distribuzione e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario sulle vie e piazze pubbliche a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana (art. 32).
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15
Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.16 del presente regolamento.

Art. 16
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, dimensione, contenuto, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nei casi in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Art. 17

Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

Art. 18

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cancelli edili, sono in uso esclusivo al Servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art.8, comma3, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Capo III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 19 Norma di rinvio

1. La Legge (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni e d esenzioni (artt.16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Presupposto dell'imposta:
 - a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
 - b) per esercizio di attività economica di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetti che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su di un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi simili;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7, comma 5 del D.Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più mobili componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;

b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al servizio comunale tributi, il quale – se richiesto – ne rilascia ricevuto. Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

a) l'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno 3 anni ed essere esibita a richiesta del comune;

b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale;

d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi Regolamenti comunali;

e) il termine di pagamento dell'imposta di pubblicità annuale è fissato al **30 aprile** di ogni anno;

6. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 20
Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.
2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 21
Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo ed alle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 22
Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n.507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo precitato.

Art. 23
Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Capo IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Zocca costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché di installazioni, manutenzione e rimozione degli impianti affissi, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all'uopo impartite dal Comune di Zocca.

Art. 25 **Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18,19,20,21 e 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti negli articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs. n. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Pagamento diretto:
 - a) È consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tale fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivo un apposito ed esclusivo servizio di cassa, che dovrà essere gestito in base a quanto disciplinato dal Regolamento di contabilità. Il pagamento diretto deve essere effettuato in contanti e, comunque, qualsiasi altra forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno dell'acquisizione materiale del denaro da parte del Comune;
 - b) In caso di pagamento diretto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93, deve essere provata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art. 26 **Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art. 27 **Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 10 del mattino.
6. Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/93, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa.
7. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.
8. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 28
Rimborso dei diritti pagati

1. È riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad altro tributo comunale;
5. Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore ad euro 12,00;
6. Sulle somme da rimborsare si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007 gli interessi moratori nella misura del tasso legale.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. In materia di rimborsi risultano applicabili i commi precedenti ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007.

Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29
Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 8, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.
4. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o del servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente rispetto alle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art. 30 **Riscossione**

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93.
2. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007 gli interessi moratori nella misura del tasso legale;
5. non si fa luogo al versamento "ordinario" se la Imposta di pubblicità e il Diritto per le pubbliche affissioni da versare non sono superiori a 5,00 euro; in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo, riferito ad un unico anno d'imposta, non superi 12,00 euro;

6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi 12,00 euro complessivi;
7. Compensazione: Il contribuente entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta.

Art. 31 **Prescrizioni**

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.
2. I Comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulta la propria natura giuridica.
3. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'applicazione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
4. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli Enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 33 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1195 nel rispetto della norma generale.

Art. 34
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” e relativi allegati.

COMUNE DI ZOCCA PROVINCIA DI MODENA

CLASSE V

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)

FASCE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1) PUBBLICITA' ORDINARIA.

Esposizione di insegne, fregi, cartelli, targhe, locandine, ecc.... per ogni mq. Di pubblicità:

- fino a 01 mese
- fino a 02 mesi
- fino a 03 mesi
- fino a 12 mesi

Per la pubblicità luminosa:

- fino a 01 mese
- fino a 02 mesi
- fino a 03 mesi
- fino a 12 mesi

2) PUBBLICITA' EFFETUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI.

Per ogni mq di pubblicità eseguita con striscioni che attraversano strade o piazze:
- per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è dovuta una imposta.

Qualora la pubblicità di cui al punto precedente abbia una durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa pari alla metà.

4) PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PUBBLICITARI.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli per ogni anno solare e per ogni mq. Di pubblicità è dovuta un'imposta.

4BIS) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI DELL'AZIENDA.

- a) Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.;
- b) Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- c) Motoveicoli e veicoli ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente punto raddoppiata.

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI.

Per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta un'imposta.

6) PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

Per ogni persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuta un'imposta.

7) PUBBLICITA' SONORA

Per ciascun punto di pubblicità, per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascun punto di pubblicità è dovuta un'imposta.

8) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per ciascun foglio fino a cm. 70X100 o frazione, i diritti sono dovuti nella seguente misura:

- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.....

Per commissioni inferiori a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

9) RINVIO AL D.Lgs. 507 DEL 15 novembre 1993.

Per tutto quanto non risulta previsto nelle seguenti tabelle si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel CAPO I del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MATTAROZZI Dr. Renzo)

IL SINDACO
(LEONELLI Carlo)